

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 848, 357, 629 e 869-A

Relazione orale
Relatore TOFANI

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE **(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicata alla Presidenza il 21 giugno 2002

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro (n. 848) (*)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto col Ministro per la funzione pubblica
col Ministro per le politiche comunitarie
e col Ministro per gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2001

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la tutela dei lavori atipici (n. 357)

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, CHINCARINI,
FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001

Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (n. 629)

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2001

Norme di tutela dei lavori «atipici» (n. 869)

**d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI,
DATO, VIVIANI, GRUOSSO e DI SIENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2001

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 848*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 6
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . . » 9

Disegni di legge

- n. 848, testo d'iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 10
- n. 357, d'iniziativa dei senatori Stiffoni ed altri » 28
- n. 629, d'iniziativa del senatore Ripamonti » 30
- n. 869, d'iniziativa dei senatori Montagnino ed altri . . » 36

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

sui disegni di legge nn. 848, 629 e 869

22 gennaio 2002

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

su emendamenti

19 febbraio 2002

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 848, esprime, per quanto di competenza, un parere complessivamente favorevole sugli emendamenti, con talune osservazioni sugli emendamenti 2.65, 4.30, 5.84, 6.30, 9.31, 9.32 e 11.2:

gli emendamenti 2.65 (ultima parte), 4.30 e 5.84, investono anche materie di competenza regionale, come la formazione; per quanto concerne l'emendamento 4.30 appare in proposito preferibile l'attuale rubrica dell'articolo 4, proprio per non invadere competenze regionali;

l'emendamento 6.30, soppressivo dell'articolo 6, impedirebbe, salvo esigenze di coordinamento con altri provvedimenti di recepimento, l'attuazione della direttiva 93/104/CE, in materia di orario di lavoro, in relazione alla quale l'Italia ha già subito diverse condanne, come è ricordato nella relazione al disegno di legge;

motivi di perplessità suscitano inoltre gli emendamenti 9.31 e 11.2, che danneggerebbero l'organicità del provvedimento in esame estendendone il campo di applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

in relazione all'emendamento 9.32, nella parte in cui si esclude la possibilità di ricorso in giudizio in presenza di contratto di lavoro certificato, appare preferibile una riformulazione maggiormente in linea con l'articolo 24 della Costituzione.

Sui rimanenti emendamenti la Commissione esprime un parere non ostativo raccomandando tuttavia il rispetto dei principi, per quanto applicabili, enunciati nelle suddette osservazioni.

su ulteriori emendamenti e subemendamenti

10 aprile 2002

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 848, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 10.100 - che appare conforme al dettato costituzionale e, in particolare, all'articolo 3 della Costituzione, che specifica come sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini - e sui subemendamenti ad esso riferiti nonché sull'emendamento 12.64.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: IZZO)

sul disegno di legge n. 848

22 gennaio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 4 dell'articolo 13 le parole: «non derivano» siano sostituite dalle altre: «non devono derivare».

(Estensore: FERRARA)

su emendamenti

19 febbraio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.229, 1.227, 2.66, 2.75, 2.45, 3.98, 3.99, 3.93, 3.95, 3.58, 3.94, 3.96, 8.122, 13.9 e 13.31, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.231, 1.138, 3.49, 3.101, 3.88, 5.72, 6.29, 7.4, 8.52, 8.131, 8.129, 8.141, 9.2, 9.31, 10.12, 10.13, 11.1, 11.2, 12.51, 12.48, 12.0.1, 12.0.2 (limitatamente ai commi da 15 a 18), 13.32 e 13.35.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 2.76 e 13.10 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che, con riferimento al primo, dopo le parole «autoimpiego» siano inserite le altre: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato» e che, rispetto al secondo, al comma 2, le parole: «non derivano» siano sostituite dalle altre: «non devono derivare».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(Estensore: GRILLOTTI)

su ulteriori emendamenti

2 aprile 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione degli emendamenti 10.100, 10.100/26 e 10.100/46, sui quali esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia introdotta una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

(Estensore: IZZO)

sull'emendamento 1.231a

3 aprile 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.231a, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

sugli emendamenti 1.229 e 1.227

3 aprile 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.229 e 1.227, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che, per gli esercizi in cui l'onere non è predeterminato o predeterminabile, si rinvii, nella stessa legge-delega, l'individuazione dell'onere stesso e dei relativi mezzi di copertura non al meccanismo di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978, ma a quello di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge (legge finanziaria), restando, conseguentemente, subordinata l'emanazione dei decreti legislativi ovvero - in assenza di un'indicazione nella legge-delega - prevedendo in questi ultimi un rinvio, in entrambi i casi nell'ipotesi di onerosità, alla individuazione dell'onere e allo stanziamento delle necessarie risorse di copertura nella legge finanziaria;

b) e che venga specificata la quota di copertura afferente ai fondi speciali e per differenza, laddove presente, quella relativa al fondo di riserva, da intendersi entrambe nei limiti delle disponibilità complessive delle risorse esistenti.

(Estensore: AZZOLLINI)

sugli emendamenti 13.9 e 13.31

19 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 13.9 e 13.31, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: CICCANTI)

sul disegno di legge n. 848

6 febbraio 2002

Sul disegno di legge, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando l'opportunità che agli articoli 2, 3 e 10, fra i principi e criteri di delega, siano inseriti riferimenti espressi al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo al rispetto agli obblighi di notifica e degli orientamenti in materia di occupazione e formazione nonché, laddove si ipotizzino benefici particolari per le aree svantaggiate, del regime previsto per gli aiuti a finalità regionale.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico secondo una disciplina incentrata su:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza **ed efficienza** al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, **con particolare riguardo alle donne**, il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, **al fine di renderlo maggiormente efficiente e**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

2) **ridefinizione dello stato giuridico di disoccupazione;**

3) **introduzione di una classificazione basata sulla condizione del lavoratore rispetto al mercato del lavoro;**

4) **monitoraggio qualitativo e quantitativo dei flussi del mercato del lavoro ai fini della realizzazione e manutenzione di un sistema informativo lavoro e della valutazione degli effetti delle diverse politiche intraprese;**

5) **certificazione della disoccupazione e della sua durata ai fini delle misure di prevenzione e di contrasto, alle agevolazioni contributive e fiscali, ai trattamenti previdenziali;**

6) **semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici in capo ai lavoratori e alle imprese;**

7) **abrogazione delle discipline speciali, ad eccezione del collocamento delle categorie protette, della gente di mare e dello spettacolo;**

8) **conferma del principio della assunzione diretta generalizzata, salvo l'avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;**

9) **obbligo di comunicazione della assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro esteso a tutti i datori di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, nonché dell'avvio delle esperienze lavorative poste in essere;**

10) **disciplina quadro delle attività di prevenzione della disoccupazione di lunga durata;**

11) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

competitivo, secondo una disciplina incentrata su:

1) *identico;*

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

2) **sostegno e sviluppo del lavoro femminile;**

3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera g);

12) piena attuazione e potenziamento di un sistema informativo del lavoro policentrico e integrato pubblico-privato, nella forma della rete di reti regionali, anche in raccordo con le reti informative degli istituti previdenziali, che unisca capillarità di raccolta delle informazioni alla disponibilità delle medesime, dando vita ad una borsa continua del lavoro;

c) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;

d) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico, prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori;

e) coordinamento, **di concerto con il Ministro dell'interno**, delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera g) **e stabilendo, in materia di collocamento pubblico un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;**

soppresso

c) *identica;*

d) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico, prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, **con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, all'orientamento sessuale;**

e) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente **in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare e sommerso** e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

f) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate;

g) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente rappresentative a livello nazionale o territoriale;

h) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:

1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera g);

2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative;

3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica*;

g) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente **più** rappresentative a livello nazionale o territoriale, **prevedendo, altresì, che non ci siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1° febbraio 2000;**

h) *identico*:

1) *identico*;

2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente **più** rappresentative;

3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nendo contestualmente i casi di interposizione illeciti laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo del prestatore di lavoro;

4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;

5) identificazione di un corpo normativo inderogabile minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro, al di là della qualificazione del contratto come appalto o somministrazione di manodopera e delle modalità concrete di esecuzione del lavoro;

6) conferma di un regime sanzionatorio civilistico e penalistico per le forme di speculazione fraudolenta sul lavoro altrui;

7) aggiornamento degli indici legali di distinzione tra interposizione illecita e appalto di manodopera;

8) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 9 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa;

i) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da *a)* ad *h)*, che sono diretta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nendo contestualmente i casi di interposizione illeciti laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo **applicato al** prestatore di lavoro;

4) *identico*;

5) **trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice**;

6) conferma **del** regime sanzionatorio civilistico e penalistico **previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile**;

7) **ridefinizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto di cui alla legge 7 novembre 2000, n. 327, evitando ogni intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella determinazione del costo del lavoro e facendo riferimento alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro**;

8) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo **5** ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa;

i) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;

l) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega basata sui seguenti criteri direttivi:

1) eliminazione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda preesistente al trasferimento;

2) previsione di un regime particolare per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, stabilendo in tale caso una solidarietà tra appaltante e appaltatore;

m) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 2.

(Delega al governo in materia di incentivi alla occupazione)

.....

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)

.....

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l) *identico*:

1) *identico*;

2) previsione di un regime particolare per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, stabilendo in tale caso una solidarietà tra appaltante e appaltatore **nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile**;

m) *identica*.

Stralciato (v. atto Senato n. 848-bis)

Stralciato (v. atto Senato n. 848-bis)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di agenzie tecniche strumentali per l'occupazione)

1. Il Governo è delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al riordino complessivo dei soggetti e degli strumenti:

1) di analisi e monitoraggio dei fenomeni di esclusione sociale e di funzionamento del mercato del lavoro;

2) di verifica della efficacia delle politiche di protezione e inclusione sociale, comprese quelle a carattere sperimentale;

3) di produzione di rapporti periodici nelle suddette materie;

b) al riordino e alla ridefinizione delle funzioni dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro spa in quanto agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui il Governo, le regioni e gli enti locali possono avvalersi per il perseguimento delle finalità proprie delle politiche attive del lavoro.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo)

1. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)

1. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;

b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare **pienamente** l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;

c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali **e alle strutture pubbliche designate** competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;

c) *identica*;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e dodici mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza, prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio;

e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle lavoratrici, al fine di superare il differenziale occupazionale di genere;

f) sperimentazione di forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro;

g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità;

h) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

i) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

uno e dodici mesi **ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti portatori di handicap**, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza, prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio;

e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle **donne**, al fine di superare il differenziale occupazionale **tra uomini e donne**;

f) *identica*;

g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e **prevedendo anche** criteri di automaticità;

h) *identica*;

i) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente **più** rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con **atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda.

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, in materia di orario di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993. L'attuazione della citata direttiva sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;

b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.

2. Ai sensi della delega di cui al comma 1 e al fine di garantire una corretta e integrale trasposizione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, il Governo, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno, e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente **più** rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonché alle discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi e agricoltura.

Art. 7.

(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, il tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;

b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla let-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale)

1. *Identico:*

a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente **più** rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;

b) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tera *a*), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;

c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;

d) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei principi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;

e) affermazione della computabilità *pro rata temporis* in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;

f) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

***d*) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;**

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)

1. *Identico*:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da persone inoccupate o disoccupate con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà del prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;

b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo:

1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate;

2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente **più** rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da **sogetti in stato di disoccupazione** con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà del prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;

b) *identica*:

1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili **di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio *pro rata temporis***;

2) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;

c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:

1) identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici di ammontare del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale;

2) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;

3) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, anche nel quadro di intese collettive;

4) ricorso, ai sensi dell'articolo 9, ad adeguati meccanismi di certificazione;

d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti **con e** senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 9, ad adeguati meccanismi di certificazione;

e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*:

1) *identico*;

2) previsione della forma scritta dei contratti relativi a tali rapporti;

3) *identico*;

4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, **con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio**, anche nel quadro di intese collettive;

5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;

6) ricorso, ai sensi dell'articolo **5**, ad adeguati meccanismi di certificazione **della volontà delle parti contraenti**;

d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza **fini** di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo **5**, ad adeguati meccanismi di certificazione;

e) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;

b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia;

c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;

e) in caso di controversia sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro posto in essere, valutazione da parte della autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi recanti** disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, **nel rispetto dei** seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente **più** rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) **attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;**

f) **previsione della obbligatorietà del ricorso davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro per la definizione in prima istanza della controversia circa la piena corrispondenza tra programma certificato e rapporto lavora-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonché incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)

.....

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tivo di fatto realizzato, come condizione di procedibilità dell'azione in giudizio. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;

g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse;

h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;

i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Stralciato (v. atto Senato n. 848-bis)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.
(*Esclusione*)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.

Art. 12.
(*Delega al Governo in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*)

.....
.....
.....

Art. 13.
(*Disposizioni finali*)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.
(*Esclusione*)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.

Stralciato (v. atto Senato n. 848-bis)

Art. 7.
(*Disposizioni finali*)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali **comparativamente più** rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.

4. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Dall'attuazione della presente legge non **devono derivare** oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE N. 357

D'INIZIATIVA DEI SENATORI STIFFONI ED ALTRI

Art. 1.

(Nozione)

1. Si definisce lavoro atipico ovvero collaborazione coordinata e continuativa quel rapporto di lavoro tra due soggetti, di seguito denominati «collaboratore» e «committente», che implica una prestazione lavorativa temporanea in forma parasubordinata, non riconducibile né alla tipologia del lavoro subordinato né a quella del lavoro autonomo, finalizzata alla realizzazione di un programma aziendale, eseguibile anche al di fuori dell'impresa medesima.

Art. 2.

(Contratti)

1. Il rapporto di cui all'articolo 1 è regolato da contratto che è stipulato in forma scritta e contiene:

- a) oggetto della prestazione;
- b) durata del rapporto;
- c) corrispettivo pattuito;
- d) tempi e modalità di pagamento della retribuzione prevista;
- e) eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti o ausiliari.

2. La durata del contratto non può essere inferiore a tre mesi e, alla sua cessazione, può essere rinnovato per lo stesso tipo di prestazione una sola volta.

3. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non può essere rescisso antici-

patamente, salvo i casi di gravi irregolarità nell'espletamento della prestazione richiesta ovvero nell'ipotesi di fondate contestazioni da parte del committente circa l'esecuzione dell'attività medesima, con preavviso di giorni dieci.

4. I contratti di cui al presente articolo sono consentiti solo in assenza di lavoratori dipendenti che all'interno dell'azienda committente svolgano identiche o analoghe funzioni.

Art. 3.

(Orario di lavoro)

1. Il collaboratore non è soggetto a vincoli di orario di lavoro nell'esercizio dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 4.

(Obblighi del collaboratore)

1. Il collaboratore può svolgere la propria attività per uno o anche per più committenti contemporaneamente. È fatto comunque divieto di diffondere notizie, documenti o materiale attinente all'incarico quando ciò possa arrecare pregiudizio ai committenti stessi.

2. In caso di sopraggiunto impedimento ad eseguire la prestazione, il collaboratore ne dà immediato avviso al committente. Qualora il collaboratore non sia in grado di portare a termine l'incarico neanche con l'aiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è tenuto a restituire al committente un'indennità pari al 5 per cento dei compensi complessivamente percepiti.

3. Nell'ipotesi in cui il collaboratore sia libero professionista, iscritto ad albo professionale e titolare di partita IVA, è fatto divieto di fatturare per l'espletamento dell'attività di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Previdenza)

1. Coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi da 27 a 32 dell'articolo 2 della medesima legge.

2. Qualora i collaboratori siano soggetti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ovvero appartenenti a categorie professionali che hanno posto in essere le procedure di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'obbligo contributivo è assolto presso la propria cassa di previdenza, secondo quanto stabilito dalla circolare INPS n. 201 del 17 ottobre 1996.

Art. 6.

(Controlli)

1. Il controllo sull'ottemperanza delle norme della presente legge è affidato agli organismi dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 è punita con una sanzione pecuniaria di importo non inferiore al doppio del compenso pattuito per l'intera durata della prestazione lavorativa e non superiore al quadruplo di tale importo.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Qualora venga accertato che il rapporto costituito ai sensi dell'articolo 1 è in realtà di lavoro subordinato, automaticamente esso è convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al committente si applica la sanzione prevista dall'articolo 6.

Art. 8.

(Relazione al Parlamento)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento sull'applicazione e sugli effetti della legge medesima.

DISEGNO DI LEGGE N. 629

D'INIZIATIVA DEL SENATORE RIPAMONTI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15, e successive modificazioni, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, e la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

2. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda l'indicazione di una determinata fascia oraria. In caso di particolari esigenze del committente può essere concordata la fissazione

di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita.

4. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'estensione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge anche a rapporti di durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che non abbiano carattere di mera occasionalità.

Art. 2.

(Diritti di informazione e formazione)

1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori, quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, i contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere un contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1. I contributi affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel Fondo che verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del complessivo riordino della formazione, dell'aggiornamento e della riqualificazione professionale.

4. Con apposito provvedimento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate. Agli oneri relativi, nel limite massimo di lire 5 miliardi annue e a partire dal 2001, si fa fronte con le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Contenuto dei contratti)

1. I contratti di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) l'entità del corrispettivo, che in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero, in mancanza, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- c) i tempi di pagamento del corrispettivo e la disciplina dei rimborsi spese;
- d) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;

e) la durata del contratto, che in ogni caso non può essere inferiore a tre mesi, salvo che per i rapporti destinati per loro particolare natura a concludersi in un periodo di tempo inferiore;

f) l'indicazione dei motivi che possono giustificare la cessazione anticipata del rapporto, ove non ancora individuati dalla contrattazione collettiva nazionale;

g) il rinvio ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la definizione di modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia o infortunio, nonché l'eventuale previsione di penalità di natura amministrativa e civile nel caso di recesso ad opera di una delle parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto o successivamente prorogato.

Art. 4.

(Cessazione del rapporto)

1. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere, in relazione alla cessazione dei rapporti di cui all'articolo 1:

- a) il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità di fine rapporto;
- b) il diritto di preferenza del prestatore di lavoro, rispetto ad altri aspiranti, nei casi in cui il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di prestazione, qualora lo stesso prestatore di lavoro non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata e non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente prevista.

Art. 5.

(Regime fiscale)

1. Il regime fiscale applicabile ai rapporti di cui all'articolo 1 è quello previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

(Previdenza)

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui all'articolo 1 sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità, definita nei termini di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998. Alla stessa gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal precedente periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 7.

(Ricongiunzione di periodi contributivi e tutela in caso di malattia ed infortunio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad assicurare, per coloro che svolgono le prestazioni lavorative di cui all'articolo 1, la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi e un'adeguata copertura, nei casi di legittima sospensione del rapporto, per i trattamenti per malattia ed infortunio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) attuare gradualmente, nell'ambito di un processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali, la possibilità di ricongiunzione di posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti differenti secondo le modalità previste dall'attuale disciplina per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;

b) nel disciplinare l'estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio, utilizzare come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente adeguamento del contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

(Comitato amministratore del Fondo)

1. Per la gestione speciale di cui all'articolo 6, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio, agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

2. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana il regolamento attuativo del presente articolo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi INPS.

4. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Diritti sindacali)

1. Competono ai prestatori di lavoro di cui all'articolo 1:

a) il diritto di organizzarsi in associazioni di categoria o di settore o di ramo di attività;

b) il diritto di aderire ad organizzazioni sindacali di settore o di categoria, nonchè ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto;

c) il diritto di aderire ad organizzazioni o associazioni anche intercategoriale, conferendo ad esse specifici poteri di rappresentanza;

d) il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende.

2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali potranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo esercita attraverso l'organo competente per territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta soltanto una sanzione pecuniaria di importo non inferiore, nel minimo, alla totalità dei compensi dovuti fino al momento dell'accertamento e, nel

massimo, al doppio di tale importo, fermo comunque restando il limite massimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Art. 11.

(Conversione del rapporto)

1. Qualora venga accertato dagli organi competenti con provvedimento esecutivo che il rapporto costituito ai sensi dell'articolo 1 è in realtà di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 10.

2. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono esonerate dal pagamento dei contributi e degli oneri accessori derivanti da accertamenti effettuati dall'INPS successivamente a tale trasformazione e conseguenti al mancato riconoscimento, da parte del predetto Istituto, dell'appartenenza dei rapporti di lavoro alla tipologia di cui alla presente legge. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, quantificate in lire 35 miliardi per il 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1, qualora non ricorrano documentate esigenze di ristrutturazione aziendale.

Art. 12.

(Conversione volontaria del rapporto)

1. Qualora il committente, che ha in atto rapporti qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente legge, decida, previo consenso del lavoratore, di farli rientrare nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile, il rapporto godrà dei benefici, sgravi o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni.

Art. 13.

(Competenza per le controversie)

1. Le controversie relative ai contratti di cui all'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del pretore del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 14.

(Coordinamento con la normativa comunitaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento, per quanto riguarda i prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge, del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE, recante obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, per le parti compatibili con la struttura dei rapporti di cui al predetto articolo.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto legislativo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che adegui alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui all'articolo 1 i sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere entro trenta giorni. Trascorso detto termine, il decreto o i decreti potranno comunque essere emanati.

4. I principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, considerato che all'interno del sistema formativo, in particolare, devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria;

b) considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese.

Art. 15.

(Privilegi)

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-ter, è aggiunto il seguente:

«5-quater) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di conti-

nuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato».

Art. 16.

(Verifica dell'efficacia della legge)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce, entro novanta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla sua concreta efficacia e sugli effetti prodotti, sulla base dei dati e delle informazioni preventivamente acquisiti dagli organi di vigilanza.

Art. 17.

(Certificazione dei rapporti)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione nell'organismo bilaterale di settore istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, in caso di sua mancata costituzione, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali;

b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;

d) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

e) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite

le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera e), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

DISEGNO DI LEGGE N. 869

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MONTAGNINO ED ALTRI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e la legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

2. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda l'indicazione di una determinata fascia oraria. In caso di particolari esigenze del committente può essere concordata la fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita.

4. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'estensione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge anche a rapporti di durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che non abbiano carattere di mera occasionalità.

Art. 2.

(Diritti di informazione e formazione)

1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori, quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, i contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere un contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1. I contributi affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel Fondo che verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel-

l'ambito del complessivo riordino della formazione, dell'aggiornamento e della riqualificazione professionale.

4. Con apposito provvedimento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate. Agli oneri relativi, nel limite massimo di lire 5 miliardi annue e a partire dal 1999, si fa fronte con le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

(Contenuto dei contratti)

1. I contratti di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) l'entità del corrispettivo, che in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero, in mancanza, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- c) i tempi di pagamento del corrispettivo e la disciplina dei rimborsi spese;
- d) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;
- e) la durata del contratto, che in ogni caso non può essere inferiore a tre mesi, salvo che per rapporti destinati per loro par-

ticolare natura a concludersi in un periodo di tempo inferiore;

f) l'indicazione dei motivi che possono giustificare la cessazione anticipata del rapporto, ove non ancora individuati dalla contrattazione collettiva nazionale;

g) il rinvio ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la definizione di modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia o infortunio, nonché l'eventuale previsione di penalità di natura amministrativa e civile nel caso di recesso ad opera di una delle parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto o successivamente prorogato.

Art. 4.

(Cessazione del rapporto)

1. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere, in relazione alla cessazione dei rapporti di cui all'articolo 1:

- a) il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità di fine rapporto;
- b) il diritto di preferenza del prestatore di lavoro, rispetto ad altri aspiranti, nei casi in cui il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di prestazione, qualora lo stesso prestatore di lavoro non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata e non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente prevista.

Art. 5.

(Regime fiscale)

1. Il regime fiscale applicabile ai rapporti di cui all'articolo 1 è quello previsto dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

(Previdenza)

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui all'articolo 1 sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità, definita nei termini di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998. Alla stessa gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal precedente periodo, il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 7.

(Ricongiunzione di periodi contributivi e tutela in caso di malattia ed infortunio)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad assicurare, per coloro che svolgono le prestazioni lavorative di cui all'articolo 1, la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi e un'adeguata copertura, nei casi di legittima sospensione del rapporto, per i trattamenti per malattia ed infortunio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) attuare gradualmente, nell'ambito di un processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali, la possibilità di ricongiunzione di posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti differenti secondo le modalità previste dall'attuale disciplina per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;

b) nel disciplinare l'estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio, utilizzare come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente adeguamento del contributo alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 8.

(Comitato amministratore del Fondo)

1. Per la gestione speciale di cui all'articolo 6, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio, agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

2. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo del presente articolo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi INPS.

4. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Diritti sindacali)

1. Competono ai prestatori di lavoro di cui all'articolo 1:

a) il diritto di organizzarsi in associazioni di categoria o di settore o di ramo di attività;

b) il diritto di aderire ad organizzazioni sindacali di settore o di categoria, nonchè ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto;

c) il diritto di aderire ad organizzazioni o associazioni anche intercategoriale, conferendo ad esse specifici poteri di rappresentanza;

d) il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende.

2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali potranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo esercita attraverso l'organo competente per territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta soltanto una sanzione pecuniaria di importo non inferiore, nel minimo, alla totalità dei compensi dovuti

fino al momento dell'accertamento e, nel massimo, al doppio di tale importo, fermo comunque restando il limite massimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981 è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Art. 11.

(Conversione del rapporto)

1. Qualora venga accertato dagli organi competenti con provvedimento esecutivo che il rapporto costituito ai sensi dell'articolo 1 è in realtà di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 10.

2. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono esonerate dal pagamento dei contributi e degli oneri accessori derivanti da accertamenti effettuati dall'INPS successivamente a tale trasformazione e conseguenti al mancato riconoscimento, da parte del predetto Istituto, dell'appartenenza dei rapporti di lavoro alla tipologia di cui alla presente legge. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, quantificate in lire 35 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1, qualora non ricorrano documentate esigenze di ristrutturazione aziendale.

Art. 12.

(Conversione volontaria del rapporto)

1. Qualora il committente, che ha in atto rapporti qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente legge, decida, previo consenso del lavoratore, di farli rientrare nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile, il rapporto godrà dei benefici, sgravi o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni.

Art. 13

(Competenza per le controversie)

1. Le controversie relative ai contratti di cui all'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del pretore del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 14.

(Coordinamento con la normativa comunitaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento, per quanto riguarda i prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 della presente

legge, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE, recante obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, per le parti compatibili con la struttura dei rapporti di cui al predetto articolo.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto legislativo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che adegui alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui all'articolo 1 i sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere entro trenta giorni. Trascorso detto termine, il decreto o i decreti potranno comunque essere emanati.

4. Criteri fondamentali per la delega sono i seguenti: pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria; considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravii per le imprese. In particolare, all'interno del sistema formativo devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1.

Art. 15.

(Privilegi)

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-bis, è aggiunto il seguente:

«5-ter) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità,

non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato».

Art. 16.

(Verifica dell'efficacia della legge)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro novanta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla sua concreta efficacia e sugli effetti prodotti, sulla base dei dati e delle informazioni preventivamente acquisiti dagli organi di vigilanza.

Art. 17.

(Certificazione dei rapporti)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione nell'organismo bilaterale di settore istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, in caso di sua mancata costituzione, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali;

b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;

d) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

e) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite

le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera e), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

